

Tabella A

CARRIERA SPECIALE DEI CONSERVATORI
DEL LIBRO FONDIARIO

Qualifica	Parametro	Anni di percorrenza nella classe di stipendio	Numero dei posti
Conservatore capo	487	4	15
	443		
Conservatore	387	5	45
	341	4	
	307	4	
	257	4	
	218 ¹⁾	4	

¹⁾ L'assegno perequativo viene corrisposto nella misura spettante al personale della carriera di concetto del corrispondente parametro.

Tabella B

CARRIERA SPECIALE DEGLI AIUTANTI
TAVOLARI

Qualifica	Parametro	Anni di percorrenza nella classe di stipendio	Numero dei posti
Aiutante superiore tavolare	302	—	12
Aiutante tavolare	260	3	38
	218 ¹⁾	5	
	188 ¹⁾	4	

¹⁾ L'assegno perequativo viene corrisposto nella misura spettante al personale della carriera esecutiva del corrispondente parametro.

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1974, n. 14

Nuove norme riguardanti il personale operaio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Tabelle A

SONDERLAUFBAHN DER GRUNBUCHSFÜHRER

Rang	Parameter	Jahre des Verbleibes in der Gehaltsklasse	Anzahl der Stellen
Leitender Grundbuchs-führer	487	4	15
	443		
Grundbuchs-führer	387	5	45
	341	4	
	307	4	
	257	4	
	218 ¹⁾	4	

¹⁾ Die Ausgleichszulage wird in dem dem Personal der gehobenen Laufbahn im entsprechenden Parameter zustehenden Ausmaß entrichtet.

Tabelle B

SONDERLAUFBAHN DER GRUNBUCHSGEHILFEN

Rang	Parameter	Jahre des Verbleibes in der Gehaltsklasse	Anzahl der Stellen
Obergrundbuchsgehilfe	302	—	12
Grundbuchsgehilfe	260	3	38
	218 ¹⁾	5	
	188 ¹⁾	4	

¹⁾ Die Ausgleichszulage wird in dem dem Personal der mittleren Laufbahn im entsprechenden Parameter zustehenden Ausmaß entrichtet.

REGIONALGESETZ vom 23. Dezember 1974, Nr. 14

Neue Bestimmungen über die Arbeiter.

DER REGIONALRAT

hat genehmigt

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

verkündet

folgendes Gesetz:

Art. 1

La tabella organica n. 37 approvata con l'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2

Ai capi operai ed agli operai specializzati che esercitano mansioni di sorveglianza degli operai nei cantieri di lavori forestali ed idraulico-forestale, nei vivai forestali, nelle segherie e nelle proprietà demaniali e nei magazzini di deposito del materiale e delle attrezzature in dotazione delle Aziende speciali di sistemazione montana, è attribuita la qualifica di capo squadra di prima classe rispettivamente di capo squadra di seconda classe.

Art. 3

Gli operai specializzati, qualificati e comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano da almeno un anno le mansioni di sorveglianza di cui all'articolo precedente e gli operai qualificati che sovrintendono alle operazioni ittologiche possono essere inquadrati, nei limiti dei posti disponibili, nella categoria di capo squadra di seconda classe di cui alla tabella approvata con l'articolo 1 della presente legge, con attribuzione del parametro 190.

All'inquadramento si provvede con deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, sulla base di una dichiarazione del capoufficio attestante l'effettivo esercizio da parte degli operai da inquadrare nella nuova categoria delle mansioni di cui al comma precedente, secondo l'ordine di ruolo.

Art. 4

I capi squadra di prima e seconda classe delle Aziende speciali di sistemazione montana delle Province di Trento e di Bolzano sono considerati agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale.

Art. 5

All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in lire 5 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio finanziario 1974 mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque

Art. 1

Die mit Art. 12 des Regionalgesetzes vom 26. April 1972, Nr. 10 genehmigte Tabelle Nr. 37 wird durch die diesem Gesetz beigelegte Tabelle ersetzt.

Art. 2

Den Vorarbeitern und den Spezialarbeitern, die Aufsichtsobliegenheiten auf den Forstbaustellen und auf den Baustellen der Wildbachverbauung, in den Forstbaumschulen, in den Sägewerken, auf den Domanialliegenschaften und in den Lagern zur Aufbewahrung des Materials und der Ausrüstungen der Sonderverwaltungen für Wildbachverbauung ausüben, wird der Rang eines Vorarbeiters 1. Klasse bzw. eines Vorarbeiters 2. Klasse zuerkannt.

Art. 3

Die Spezialarbeiter, Facharbeiter und Arbeiter, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes seit wenigstens einem Jahr die Aufsichtsbefugnisse nach dem vorhergehenden Artikel ausüben, und die Facharbeiter, die mit fischereitechnischen Aufgaben betraut sind, können in den Grenzen der verfügbaren Stellen in die Kategorie eines Vorarbeiters 2. Klasse nach der mit Art. 1 dieses Gesetzes genehmigten Tabelle eingestuft werden, wobei ihnen der Parameter 190 zuerkannt wird.

Die Einstufung erfolgt in der Reihenfolge des Stellenplanes nach zustimmenden Gutachten des Verwaltungsrates für das Personal mit Beschluß des Regionalausschusses auf der Grundlage einer Erklärung des Amtsleiters zum Nachweis der tatsächlichen Ausübung der Obliegenheiten nach dem vorhergehenden Absatz von Seiten der in die neue Kategorie einzustufenden Arbeiter.

Art. 4

Die Vorarbeiter 1. und 2. Klasse der Sonderverwaltungen für Wildbachverbauung der Provinzen Trient und Bozen gelten als Vertreter der Gerichtspolizei im Sinne des Art. 221 Abs. 3 der Strafprozeßordnung.

Art. 5

Die in Höhe von 5 Millionen Lire jährlich vorgesehene Ausgabe für die Anwendung dieses Gesetzes wird für das Finanzjahr 1974 durch Kürzung des im Kap. 670 des Voranschlages der Ausgaben für das genannte Finanzjahr eingetragenen Sonderbetrages in gleicher Höhe gedeckt.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet,

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 23 dicembre 1974

Il Presidente della Giunta regionale
KESSLER

Visto:

*Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento*
A. Bianco

Tabella

RUOLO DEL PERSONALE OPERAIO

Parametro	Categoria	Numero dei posti
210	Capo operaio - Capo squadra di 1 ^a classe	18
190 165	Operaio Specializzato - Capo squadra di 2 ^a classe	44
173 146	Operaio qualificato	18
153 133	Operaio comune	9
	Totale	89

es als Regionalgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 23. Dezember 1974

Der Präsident des Regionalausschusses
KESSLER

Gesehen:

*Der Regierungskommissär
für die Provinz Trient*
A. Bianco

Tabelle

STELLENPLAN DER ARBEITER

Parameter	Kategorie	Anzahl der Stellen
210	Vorarbeiter - Vorarbeiter 1. Klasse	18
190 165	Spezialarbeiter - Vorarbeiter 2. Klasse	44
173 146	Facharbeiter	18
135 133	Arbeiter	9
	Insgesamt	89

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1974, n. 48

Disposizioni in materia di edilizia abitativa.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Il termine massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 17, dal primo comma dell'articolo 21 e dal secondo comma dell'articolo 28 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, nonché dal secondo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, è portato a 120 giorni, fermo re-

stando il termine di 60 giorni per l'eventuale proroga nei casi previsti dalle disposizioni medesime.

I richiedenti che non abbiano presentato nei termini stabiliti dalle citate disposizioni la documentazione prescritta, potranno provvedervi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

La misura massima del contributo di cui all'articolo 9 della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2, come modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, è elevata al 5 per cento.

È altresì elevata al 5 per cento la misura massima del contributo di cui all'articolo 17 della stessa legge provinciale n. 2.

La misura del contributo stabilita dal secondo comma dell'articolo 15 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, è elevata al 6,50 per cento